



COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI ONEROSI E
GRATUITI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. NR. 53 DEL 12/12/2022

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni

1. La presente disciplina stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale di Cerro al Lambro a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e di ambito territoriale più ampio.
3. L'Amministrazione Comunale può assicurare il proprio sostegno in forma diretta o indiretta, e precisamente come:
 - a. “patrocinio gratuito”: rappresenta una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, con la possibilità, per il beneficiario, di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazioni e delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi. Il “patrocinio gratuito”, inoltre, è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative di cui al Regolamento per la concessione di contributi ad Associazioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 28/06/2005 esecutiva, e successive integrazioni e modifiche.
 - b. “patrocinio oneroso”: si intende la possibilità di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente e di beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali ad esempio:
 - concessione gratuita o a canone agevolato dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - uso gratuito di piazze, vie, parchi o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
4. La concessione del patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si è presentata istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive dell'attività.

ART.2 – Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

1. La concessione del “patrocinio gratuito” è formalizzata con provvedimento del Sindaco o, per esso, di un Assessore appositamente delegato, per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
2. La concessione del “patrocinio oneroso” è formalizzata con delibera di Giunta Comunale con proprio atto motivato.
3. Fanno eccezione le iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quelle con finalità di beneficenza e solidarietà ricadendo nell'iter del “patrocinio gratuito”

ART. 3 – Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Possono richiedere il patrocinio le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

ART.4 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'amministrazione comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, con fini di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;

b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;

c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

ART. 5 – Procedura per la concessione del patrocinio

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda al Comune di Cerro al Lambro almeno 10 giorni prima della data di inizio o svolgimento della stessa.
2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata da una dettagliata descrizione dell'iniziativa da patrocinare.
3. L'ufficio Affari Generali effettua l'istruttoria e ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documenti relativi al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.
4. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio gratuito è emesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato con proprio provvedimento/decreto almeno 2 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento.
5. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio oneroso è emesso dalla Giunta con delibera almeno 2 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento

ART. 6 – Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando alla menzione: "con il patrocinio del Comune di Cerro al Lambro", lo stemma e/o logo del Comune.
2. Dalla concessione del patrocinio gratuito non consegue l'assunzione in via diretta o indiretta di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
3. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune di natura tecnica o organizzativa, economica/finanziaria devono essere oggetto di specifica richiesta che verrà valutata dall'Amministrazione con l'eventuale concessione, attraverso delibera di Giunta Comunale, di patrocinio oneroso.

Art. 7. Obblighi dei patrocinati

1. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comune almeno 10 giorni dalla data di divulgazione al pubblico per il controllo della coerenza all'istanza e alla descrizione dell'evento a suo tempo presentata.
2. Entro 5 giorni, di cui al punto precedente, il Comune emetterà dichiarazione di coerenza del materiale divulgativo rispetto all'istanza presentata. A quel punto, il richiedente il patrocinio potrà procedere all'utilizzo del materiale. Resta impregiudicata la facoltà dell'ente di portare a conclusione l'intero iter autorizzativo nei tempi specificatamente stabiliti.

ART. 8 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.